



IL MAGISTRATO DELLA RIFORMA DELLA REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI.



D ognuno sia manifesto, ch'essendosi S. M. degnata con sue Regie Patenti de' 25. dello scaduto Febbrajo, di permettere, che gli Studenti di Cirugia, i quali sono per esercitarla nelle Terre di quà da' Monti, e Colli, se avranno fatto, o faranno per tre anni lo Studio di Teorica, e di Pratica in questa Regia Università, vengano ammessi dopo compiuto interamente il terzo anno al primo Esame, ed al secondo nel principio del seguente anno Scolastico; purchè non tralascino di frequentare intanto lo Spedale di S. Giovanni; con averci comandato di notificare al Pubblico queste sue Reali disposizioni, e di farle osservare. Quindi è, che Noi in esecuzione de' Comandamenti della M. S. abbiamo mandato, e mandiamo le suddette Regie Patenti, tenorizzate appiè del presente, pubblicarsi, ed osservarsi; ed alla Copia, che nè verrà stampata nella Regia Stamperia, prestarsi la stessa fede, che al proprio Originale. Dar' in Torino li 10. di Marzo 1756.

Per detto Eccellentissimo MAGISTRATO.

Filipponi.

CARLO EMANUELE

Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme; Duca di Savoia, di Monferrato ec.
Principe di Piemonte ec.



All' Editto nostro de' 29. Settembre 1738. restando prescritto al §. 4., che lo Studio, e Pratica de' Cerusici per le Terre di quà da' Monti, e Colli, sieno regolati in modo, che debbano li medesimi compire il corso di cinque anni, colla facoltà di poterne fare li tre di Teorica, ed il primo di Pratica nelle Provincie sotto de' Professori ivi destinati, e l'ultimo in questa Città, Ci sono stati umiliati più ricorsi di Studenti, li quali, in vece di quattro anni di studio nelle Provincie, ed uno in questa Città, desideravano di farne tre nell' Università, per ottenere la dispensa di due de' cinque anni, come sovra prescritti; Ed essendo Noi informati, che li tre anni di studio Teorico, e Pratico in questa nostra Università possono equivalere alli cinque suddetti, sì per il riguardo del miglior insegnamento, che vi si fa, che per il comodo di un maggior esercizio; Ci siamo degnati di permettere, come per le presenti di nostra certa scienza, ed autorità Regia, avuto il parere del nostro Consiglio, permettiamo, non ostante il disposto dall' Editto sovra enunciato de' 29. Settembre 1738., che quelli, i quali vorranno esercitare la Cirugia ne' Stati nostri di quà

da' Monti, e Colli nelle Terre solamente, se avranno fatto, o faranno per tre anni lo studio di Teorica, e di Pratica in questa Città, vengano egualmente degli altri, che adempiscono al prescritto d'esso Editto, ammessi alli soliti Esami; cioè, che quelli si ammettano, dopo compito interamente il terzo anno, al primo Esame, ed al secondo nel principio del seguente anno scolastico, purchè non tralascino di frequentare intanto lo Spedale di San Giovanni, per esercitarsi maggiormente nella Pratica; Mandiamo quindi al Magistrato della Riforma de' Studj di render note al Pubblico queste nostre determinazioni per mezzo di un suo Manifesto, e di osservarle, e farle osservare, per essere tale la nostra mente. Dar' in Torino li venticinque del mese di Febbrajo, l'anno del Signore mille settecento cinquanta-sei, e del Regno nostro il ventefimeffettimo.

C. E M A N U E L E.

V. Lanfranchi Primo Consigliere di Stato.
V. Milyna pel Controllore Generale.
V. De-Gregory.

Mazè.

IN TORINO, NELLA STAMPERIA REALE.